



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole

Via G. Prati n. 9 - 00047 Santa Maria delle Mole - MARINO (ROMA) RMIC8A400T

Ambito 15 - C.F.90049320584 - Tel. 06 9366 2841

e mail: rmic8a400t@istruzione.it - PEC: rmic8a400t@pec.istruzione.it

sito web: www.icsmmole.edu.it

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

(Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 022 del 21.09.2022)

I - PREMESSA

1. Il presente Regolamento, parte integrante del Regolamento d'Istituto, disciplina le modalità di accettazione delle nuove iscrizioni alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, nonché le riconferme agli anni successivi dei bambini e degli alunni già iscritti. Gli articoli che seguono richiamano e recepiscono tutte le disposizioni ministeriali in materia, fra le quali si evidenziano, in particolare:
 - il D.M. del 18 dicembre 1975, che stabilisce gli "Indici standard di superficie";
 - il DPR 20 marzo 2009 n. 81, che agli articoli 9, 10 e 11 stabilisce che le sezioni e le classi prime sono costituite, di norma, dal seguente numero di alunni:
 - Infanzia da 18 a 26 alunni elevabile a 29
 - Primaria da 15 a 26 alunni elevabile a 27
 - Secondaria da 18 a 27 alunni elevabile a 28;
 - le Note pubblicate annualmente dal Ministero dell'Istruzione in merito alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, tra cui, ad esempio, la Nota prot. 20651 del 12 novembre 2020, che al paragrafo 2.3 - "Iscrizioni in eccedenza", dispone: *"È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola."*
2. Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso dipenderà dalle dimensioni effettive delle sezioni e delle classi disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18 dicembre 1975 e potrà essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81, anche in relazione a quanto definito nel DVR, sentito il RSPP.
3. Le opzioni indicate dai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nei moduli di iscrizione rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale potranno essere confermate solo con l'assegnazione dell'organico d'Istituto e del numero delle classi da parte dell'Ufficio Scolastico.
4. Il numero delle classi iniziali sarà calcolato tenendo conto del numero complessivo di alunni iscritti, a prescindere dalla tipologia di orario scelta dalle famiglie.

5. Le domande d'iscrizione saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione istituita dal Dirigente Scolastico e da lui presieduta, che procederà all'inserimento dei bambini e degli alunni nelle sezioni e nelle classi secondo una procedura descritta, per ogni ordine di scuola, nei successivi articoli compresi sotto i Capi II, III e IV.
6. L'inserimento dei nuovi iscritti nelle sezioni e classi iniziali dell'Istituto seguirà i criteri per la formazione delle classi deliberati dal Consiglio d'Istituto e pubblicati all'Albo.
7. Alle famiglie degli alunni già iscritti all'Istituto verrà chiesta, nel mese di febbraio, una riconferma della frequenza per il successivo anno scolastico. Solo per le famiglie dei bambini già iscritti alla scuola dell'infanzia, la riconferma della frequenza verrà chiesta nel mese di gennaio.
8. Le riconferme vengono assegnate d'ufficio alla sezione già frequentata, salvo per i bambini in uscita appartenenti alle sezioni di scuola dell'infanzia costituite per fascia omogenea di età.
9. Una volta completate le procedure d'iscrizione, alle famiglie degli alunni iscritti, contestualmente alla richiesta di riconferma, verrà chiesto il versamento, a titolo volontario, di un contributo da destinare all'ampliamento dell'Offerta Formativa. La quota indicata per ogni famiglia è di € 25,00; la quota è comprensiva dell'assicurazione. Le famiglie con più di un figlio iscritto nell'Istituto possono versare una sola quota.

II - CRITERI PER L'AMMISSIONE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

10. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato, anche in copia, il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL, secondo quanto previsto dalla L. 119/2017.
11. Per i bambini anticipatari, la frequenza sarà organizzata a partire dall'inizio dell'anno di compimento di età e comunque non prima di metà gennaio, secondo tempi e modi previsti dal piano di accoglienza.
12. Al momento dell'inserimento i bambini dovranno essere autonomi nella gestione dei bisogni fisiologici personali.
13. La procedura per l'accettazione delle domande di nuova iscrizione alla scuola dell'infanzia segue le fasi e i criteri elencati nei successivi punti.

FASE A: precedenza nell'iscrizione

All'atto dell'iscrizione avranno precedenza assoluta e saranno comunque accolte le iscrizioni di:

- bambini in situazione di disabilità (L. 104 certificata, o documentazione della ASL attestante accertamento in corso);
- bambini in carico ai Servizi Sociali;
- bambini orfani di uno o di entrambi i genitori.

FASE B: accettazione delle iscrizioni

Una volta completata la fase "A", verranno accolte le domande di prima iscrizione secondo i successivi criteri di accoglimento, disposti in ordine gerarchico:

- bambini di 5 anni residenti nel Comune di Marino;
- bambini di 4 anni residenti nel Comune di Marino;
- bambini di 3 anni residenti nel Comune di Marino;
- bambini non residenti;
- bambini anticipatari;
- domande presentate fuori termine.

FASE C: distribuzione degli iscritti nei plessi

La Commissione preposta, una volta determinato il numero complessivo di posti disponibili nelle sezioni di scuola dell'infanzia, formula gli elenchi dei bambini ammessi a ogni plesso, costituendo tre liste differenziate secondo la prima opzione di plesso indicata dalle famiglie nel modulo d'iscrizione.

Qualora i posti disponibili nel plesso richiesto risultassero inferiori alle domande pervenute, si procederà applicando i seguenti criteri di accoglimento, disposti in ordine gerarchico:

- A. bambini con un solo genitore convivente nel nucleo familiare per uno dei seguenti motivi: provvedimento di affidamento esclusivo del Tribunale di affidamento o bambino riconosciuto da un solo genitore (da documentarsi tramite Stato di famiglia, autocertificazione o altro documento idoneo a comprovare l'effettiva mancanza di una delle figure genitoriali);
- B. genitori entrambi lavoratori (da documentarsi tramite certificazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000);
- C. bambini con familiare convivente in condizione di disabilità certificata (attestata mediante certificazione L. 104/92);
- D. fratello o sorella già frequentante le scuole dell'istituto.

A parità di requisiti avranno la precedenza i bambini più grandi per età; solo in caso di parità di condizioni, come estrema possibilità, si procederà al sorteggio da parte di un'apposita commissione individuata dal Consiglio d'Istituto.

FASE D: formazione lista d'attesa unica

Le domande in esubero rispetto ai posti disponibili sono inserite in una lista d'attesa unica per l'intero Istituto tenendo conto delle opzioni di prima, seconda e terza scelta espresse all'atto d'iscrizione. Nella lista d'attesa sono rispettati tutti i criteri di priorità elencati nei due precedenti paragrafi (fasi "B" e "C").

La Commissione attinge a tale lista di attesa d'Istituto a completamento di eventuali disponibilità di posti nelle sezioni di scuola dell'infanzia.

Qualora si presentassero posti disponibili per rinunce o depennamenti per prolungata assenza immotivata, avviene il reintegro attingendo dalla lista d'attesa di Istituto. Una volta accettata la proposta di reintegro nel plesso disponibile, non sarà possibile chiedere un trasferimento fino al termine dell'intero percorso scolastico.

III - CRITERI PER L'AMMISSIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA

14. La procedura per l'accettazione delle domande di iscrizione alla scuola primaria seguirà le fasi e criteri elencati nei successivi punti.

FASE A: precedenza nell'iscrizione

All'atto dell'iscrizione avranno precedenza assoluta e saranno comunque accolte le iscrizioni di:

- alunni in situazione di disabilità (L. 104 certificata, o documentazione della ASL attestante accertamento in corso);
- alunni in carico ai Servizi Sociali;
- alunni orfani di uno o di entrambi i genitori.

FASE B: esclusione domande in esubero

Nel caso in cui le domande d'iscrizione, una volta esaurita la fase "A", risultassero superiori al numero di nuovi alunni che l'Istituto è in grado di accogliere, verranno escluse le richieste di coloro che:

- A. non risiedono nel Comune di Marino con domicilio nella frazione di Santa Maria delle Mole;
- B. non abbiano frequentato la Scuola dell'Infanzia nell'Istituto Comprensivo "Santa Maria delle Mole".

I criteri di esclusione A) e B) sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico.

A parità di requisiti avranno la precedenza gli alunni più grandi per età.

Qualora si verificassero situazioni di parità di condizioni, come estrema possibilità, si procederà al sorteggio da parte di un'apposita commissione individuata dal Consiglio d'Istituto.

Gli alunni eventualmente risultanti in esubero al termine della fase "B" saranno indirizzati alla seconda o terza scelta di istituti indicati nel modulo di iscrizione.

FASE C: opzione tempo scuola

La Commissione preposta, una volta determinato il numero complessivo di alunni aventi diritto a frequentare l'Istituto:

- distribuisce gli alunni nelle varie tipologie di tempo scuola scelto, tenendo conto delle scelte prevalenti;
- considera la prima preferenza espressa, ma se i numeri di una opzione non raggiungono il corrispettivo di un gruppo classe si esamina l'ordine delle successive preferenze espresse;
- se i numeri di una opzione non raggiungono il corrispettivo di un gruppo classe, tutti gli alunni confluiscono nel modello orario prevalente.

Qualora le domande di accesso al tempo pieno superassero i posti disponibili, si procederà ad attribuire questa opzione oraria applicando i seguenti criteri di accoglimento, disposti in ordine gerarchico:

- A. alunni con un solo genitore convivente nel nucleo familiare per uno dei seguenti motivi: provvedimento di affidamento esclusivo del Tribunale di affidamento o bambino riconosciuto da un solo genitore (da documentarsi tramite Stato di famiglia, autocertificazione o altro documento idoneo a comprovare l'effettiva mancanza di una delle figure genitoriali);
- B. genitori entrambi lavoratori (da documentarsi tramite certificazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000);
- C. alunni con familiare convivente in condizione di disabilità certificata (attestata mediante certificazione L. 104/92);
- D. fratello o sorella frequentante il tempo pieno della scuola primaria o della scuola dell'infanzia dello stesso Istituto nell'anno scolastico dell'anno in cui si effettua l'iscrizione;
- E. alunno che compirà il 6° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'iscrizione.

A parità di requisiti avranno la precedenza gli alunni più grandi per età; solo in caso di parità di condizioni, come estrema possibilità, si procederà al sorteggio da parte di un'apposita commissione individuata dal Consiglio d'Istituto.

La medesima procedura sarà attuata nel caso le domande di accesso al tempo ridotto (c.d. "modulo"), superino i posti disponibili, applicando gli stessi criteri previsti alle lettere A), B), C), D), E) per l'accesso al tempo pieno, elencati nel precedente capoverso. Qualora si presentassero casi in esubero rispetto alle disponibilità del tempo ridotto, gli alunni confluiranno nel tempo pieno e assegnati al plesso secondo la procedura prevista nel paragrafo successivo.

FASE D: opzione plesso scolastico

Una volta che gli alunni siano stati assegnati al tempo scuola, saranno inseriti nel plesso richiesto all'atto dell'iscrizione; in caso di eccedenza di domande in un determinato plesso, l'Istituto garantirà il diritto di assegnazione al plesso richiesto solo agli alunni che abbiano un fratello o una sorella frequentante lo stesso plesso nell'anno scolastico in cui avviene l'iscrizione. Le eventuali altre richieste in esubero su un determinato plesso saranno assegnate per sorteggio da parte di un'apposita commissione individuata dal Consiglio d'Istituto.

IV - CRITERI PER L'AMMISSIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA SECONDARIA

15. La procedura per l'accettazione delle domande di iscrizione alla scuola secondaria seguirà le fasi e criteri elencati nei successivi punti.

FASE A: precedenza nell'iscrizione

All'atto dell'iscrizione avranno precedenza assoluta e saranno comunque accolte le iscrizioni di:

- alunni in situazione di disabilità (L. 104 certificata, o documentazione della ASL attestante accertamento in corso);
- alunni in carico ai Servizi Sociali;

- alunni orfani di uno o di entrambi i genitori.

FASE B: esclusione domande in esubero

Nel caso in cui le domande d'iscrizione, una volta esaurita la fase "A", risultassero superiori al numero di nuovi alunni che l'Istituto è in grado di accogliere, verranno escluse le richieste di coloro che:

- A. non risiedono nel Comune di Marino con domicilio nella frazione di Santa Maria delle Mole;
- B. non abbiano frequentato la Scuola primaria nell'Istituto Comprensivo "Santa Maria delle Mole".

I criteri di esclusione A) e B) sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico.

A parità di requisiti avranno la precedenza gli alunni più grandi per età.

Qualora si verificassero situazioni di parità di condizioni, come estrema possibilità, si procederà al sorteggio da parte di un'apposita commissione individuata dal Consiglio d'Istituto.

Gli alunni eventualmente risultanti in esubero al termine della fase "B" saranno indirizzati alla seconda o terza scelta di istituti indicati nel modulo di iscrizione.

V - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI E DI EVENTUALI LISTE DI ATTESA

16. Le liste di bambini e di alunni ammessi alla frequenza dell'istituto, nonché eventuali liste di attesa, saranno pubblicate all'Albo online mediante codici di pseudonimizzazione preventivamente comunicati agli interessati, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

VI - IDENTITÀ DIGITALE D'ISTITUTO

17. A iscrizione avvenuta, ciascun nuovo alunno sarà profilato digitalmente sul Registro Elettronico e sulla piattaforma GSuite d'Istituto. A tutte le famiglie, all'inizio dell'anno scolastico, saranno consegnate le credenziali per l'accesso al Registro Elettronico e ai servizi forniti dalla piattaforma Google usata dalla scuola (posta elettronica, Classroom e altre applicazioni per la DDI). Unitamente alle credenziali del Registro elettronico, l'account di posta elettronica, creato con il nome dell'alunno, sarà il canale preferenziale di comunicazione scuola-famiglia. L'account Google resterà attivo fin quando l'alunno sarà iscritto all'Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole e verrà eliminato quando cesserà di farne parte. L'informativa sui servizi e sulla privacy della GSuite di Google è reperibile sul sito web dell'Istituto.

VII - RESPONSABILITÀ GENITORIALE E AUTOCERTIFICAZIONI

18. Si sottolinea che tutte le opzioni di scelta indicate nel modulo di domanda di iscrizione rimandano alle disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni¹: pertanto, la domanda di iscrizione, rientrando

¹ **Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale.** Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337 ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

19. La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato DPR.
20. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

VIII - MODIFICHE AL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

21. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
22. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto di eventuali sopravvenute disposizioni normative in tema di iscrizioni.
23. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, è pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica e resta in vigore fino a eventuali successive modificazioni, introdotte ai sensi dell'art. 21.

Art. 337 quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.